

Circolare Ministero dell'Interno 18 marzo 1995, n. 559/C.30137.10173.A

Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994.

Ai prefetti della Repubblica
Al commissario del Governo per la
provincia di Trento
Al commissario del Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Ai questori della Repubblica
Ai dirigenti delle zone polizia di
frontiera
e, per conoscenza:
Al commissario dello Stato nella
regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella
regione sarda
Al commissario del Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nella
regione a statuto ordinario
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Alla direzione centrale per la
polizia stradale, ferroviaria, di
frontiera e postale
Al comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al comando generale della Guardia
di finanza

Questo Ministero, con circolare n. 559/C.15942.10173 (1) del 4 febbraio 1993, ha manifestato l'avviso che le guardie volontarie venatorie, individuate dall'art. 27, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rivestano esclusivamente la qualifica di guardia giurata e non anche quella di agente di polizia giudiziaria.

Poiche' in ordine a tale orientamento si sono registrate interpretazioni di segno diverso secondo le quali la qualita' di agente di polizia giudiziaria si estenderebbe anche alle menzionate guardie volontarie, si e' ritenuto opportuno sottoporre la questione al vaglio del Consiglio di Stato.

L'Alto consesso, con il parere n. 2296/94 del 29 agosto 1994, ha rilevato preliminarmente che l'art. 27 della legge n. 157/1992 demanda l'espletamento della vigilanza venatoria alle seguenti categorie di operatori:

a) gli "agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni", qualificati dalla stessa norma come "agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza";

b) le "guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 771".

Inoltre la stessa vigilanza e' affidata come compito aggiuntivo, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello

Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, ricordato che l'art. 27 della legge n. 157/1992 subordina lo svolgimento delle funzioni di guardia venatoria volontaria da parte dei soggetti indicati sub b) alla circostanza che agli stessi sia stata concessa, ai sensi delle vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di P.S., la nomina a guardia volontaria giurata.

Per altro l'art. 28 della legge n. 157/1992, conferisce poteri e compiti diversi agli addetti alla vigilanza venatoria, a seconda della qualita' giuridica da essi rivestita. Accanto a potesta' comuni a tutti i soggetti chiamati a svolgere l'attivita' di sorveglianza in parola, il legislatore ha previsto poteri che, per la loro particolare natura, competono esclusivamente agli operatori che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Dal quadro normativo cosi' riassunto emerge che la vigilanza sulla caccia viene demandata ad una ampia congerie di operatori, alcuni con funzioni di polizia giudiziaria e, quindi, con piu' ampi poteri, altri, privi di tali funzioni, e pertanto con poteri piu' circoscritti.

Cio' posto, il Consiglio di Stato, venendo ad esaminare piu' da vicino le problematiche rappresentate, ha rilevato che l'individuazione delle categorie di soggetti a cui compete la qualifica di agente di polizia giudiziaria deve essere rivolta esclusivamente sulla base della legislazione speciale operante nella materia.

A tal fine, di particolare rilievo e' apparsa la circostanza che - come si e' gia' detto - alcuni poteri di indagine, accertamento e contestazione delle infrazioni sono esercitate da operatori che, per espressa disposizione di legge, non hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria (art. 28, commi 1 e 5, della legge n. 157/1992).

Al contrario, non e' apparsa determinante la considerazione che i compiti di vigilanza sono in astratto riportabili all'ampia categoria delle funzioni di polizia giudiziaria elencate dall'art. 55 del c.p.p. Infatti "e' la legge speciale che espressamente, attribuendo quei compiti anche a chi non ha la qualifica di agente di polizia giudiziaria, esclude la rilevanza, ai fini di tale qualificazione, della circostanza che alcuni di tali compiti possano astrattamente ricomprendersi nell'art. 55 del c.p.p."

A tale rilievo di carattere generale l'Alto consesso ha soggiunto argomenti desunti dalla lettera del piu' volte ricordato art. 27 della legge n. 157/1992.

Tale norma mentre riconosce la qualita' di agente di polizia giudiziaria di dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, non contiene un'analogha previsione a favore delle guardie venatorie volontarie, per le quali e' prevista soltanto la concessione della qualifica di guardia giurata giuste le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Alla luce di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso che non sussistono i presupposti giuridici perche' possa essere attribuita alle guardie volontarie venatorie, previste dall'art. 27, lettera b), della legge n. 157/1992, la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Da cio' discende che a tale categoria di operatori compete soltanto la qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge n. 157/1992.

Sulle indicazioni sopran riportate, delle quali si provvedera' a dare la massima pubblicita' attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si pregano i signori prefetti di voler richiamare

l'attenzione anche dei sindaci dei comuni delle rispettive province.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: BRANCACCIO